

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2007

concernente la non iscrizione del diazinone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2339]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/393/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti (CE) nn. 451/2000 ⁽²⁾ e 703/2001 ⁽³⁾ della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il diazinone.
- (3) Gli effetti del diazinone sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il diazinone lo Stato membro relatore è il Portogallo e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 9 luglio 2004.

(4) La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e presentata alla Commissione il 23 giugno 2006 sotto forma di conclusioni dell'EFSA relative al processo inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva diazinone ⁽⁴⁾ utilizzata come pesticida. Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimata il 29 settembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il diazinone.

(5) Nel corso della valutazione di questa sostanza attiva, è stato espresso un certo numero di preoccupazioni. In particolare, sulla base dei dati disponibili, non è stato dimostrato se è accettabile l'esposizione degli operatori, dei lavoratori e delle altre persone presenti. Inoltre non si dispone di informazioni sufficienti su talune impurità estremamente tossiche e non si può escludere la loro presenza a livelli che potrebbero essere preoccupanti da un punto di vista tossicologico o ecotossicologico.

(6) La Commissione invita il notificante a presentare i propri commenti sui risultati del processo inter pares e sull'intenzione o meno di appoggiare ulteriormente la sostanza. Il notificante presenta i commenti che sono stati oggetto di attento esame. Tuttavia, malgrado le argomentazioni avanzate, le preoccupazioni citate poc'anzi rimangono irrisolte e le valutazioni fatte sulla base delle informazioni presentate e valutate durante le riunioni degli esperti EFSA non hanno dimostrato che, alle condizioni d'impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti diazinone soddisfino, in generale, i requisiti previsti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

(7) Il diazinone non può pertanto essere iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8) Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diazinone siano ritirate entro un termine determinato, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ EFSA Scientific Report (2006) 85, 1-73, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of diazinone.

- (9) Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diazinone non deve superare i dodici mesi per consentire l'utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.
- (10) La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d'iscrizione del diazinone nell'allegato I.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il diazinone non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti diazinone revocate entro il 6 dicembre 2007;
- b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diazinone a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 6 dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione